

ACCORDO TRA ASL AL E LE OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITA' FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 - WELFARE INTEGRATIVO

Premesso che la consistenza provvisoria del fondo retribuzione di risultato risulta come di seguito specificato:

Fondo per la retribuzione di di risultato dir. Area Sanità art.74 ccnl 2024	
Fondo 2024 con limite 2016 (comprese Risorse Regionali per € 1.782.208,76)	3.825.857,72
Spostamento 30% da Fondo Risultato (DIR MED_VET)	- 435.452,00
Spostamento 30% da Fondo Risultato (DIR SAN NM dal 2024)	- 177.642,24
incremento stabile - art 74 c. 2a CCNL2024 - quota 2024	61.381,58
incremento variabile - riparto risorse INAIL dal 2019 al 2021	410.692,69
Totale Fondi 2024 con limite 2016 ed incrementi contrattuali CCNL 2024	3.684.837,75
Incremento variabile art.75 c.3 ccnl2022 - quota INAIL 2024 -GIA DESTINATA	attese indicazioni REGIONE
Incremento variabile art.75 c.4 ccnl2022 - quota 2024 (quota MAX tot DIR SAN: €. 113.258,44)	attese indicazioni REGIONE
Consistenza fondo (Provv.) SENZA QUOTE INAIL GIA' DESTINATE	3.274.145,06
<i>di cui: quota minima annuale anno 2023 Dirigenza Veterinaria - art.74 c.4 ccnl 2022 (vincolante dal fondo competenza anno 2024)</i>	207.580,80
Speso al 30.09	7.800,00
Previsione spesa al 31.12	7.800,00
DISPONIBILE	3.266.345,06
Risorse regionali da detrarre	1.782.208,76
Totale fondo disponibile per la contrattazione integrativa	1.484.136,30

Le parti concordano di destinare il 30% delle risorse del fondo per la retribuzione di risultato, par ad € **445.240,89 al welfare integrativo (art. 57 CCNL Dirigenza Area Sanità del 23 gennaio 2024)** e il restante 70%, pari ad € 1.038.895,41 alla retribuzione della performance organizzativa e della performance individuale, regolate con apposito accordo fra le parti.

Le parti

VISTO

- l'articolo 57 CCNL Dirigenza Area Sanità, siglato in data 23/01/2024;
- l'articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) che prevede, fra l'altro, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- Circolare del 22/12/2000 n. 238 – Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Ufficio della Direzione Centrale;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 04 novembre 2022;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 07 marzo 2024;
- le Risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli n. 164/2018 e n. 311/2020
- Testo Unico Imposte su redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.;
- le Risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli n. 164/2018 e n. 311/2020;
- Messaggio INPS n. 3884 del 06/11/2023.

PRESO ATTO CHE

- stanti i tempi stretti di approvazione ed entrata in vigore del welfare aziendale (erogabile per il 2024 entro e non oltre il 15/1/2025);
- nell'impossibilità entro il 15/1/2025 di implementare altri metodi di erogazione oltre all'accredito diretto su cedolino, sebbene previsti per legge (es: portali buoni pasto, buoni spesa...);

Con l'obiettivo ultimo di voler erogare per l'anno 2024 la quota a ciascuno spettante entro e non oltre la chiusura amministrativa dei cedolini stipendiali di dicembre 2024 e con l'impegno per l'anno 2025 ad estendere il welfare aziendale, sulla base delle adesioni e dei riscontri, alle altre voci previste dall'art.1 L.213/2023 (rimborso spese affitto, rimborso interessi di mutuo, rimborso spese assistenza anziani e disabili, erogazione buoni-pasto, buoni spesa o buoni carburante...), nel rispetto delle norme e dei limiti che saranno emanati con la Legge di Bilancio 2025.

CONCORDANO

di destinare per l'anno 2024 ai dipendenti, Dirigenti dell'Area Sanità assunti a tempo determinato ed a tempo indeterminato, compresi i Dirigenti assunti in base ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 45, la somma di € 445.240,89 al welfare integrativo per i seguenti *fringe benefit*:

- **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Con la [circolare n. 35/E/2022](#) è stato chiarito che l'esclusione dalla base imponibile IRPEF delle somme erogate dai lavoratori dipendenti per il pagamento delle bollette riguarda le utenze domestiche relative a: *“immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”* Stessa regola ribadita anche nella [circolare n. 23/2023](#) relativa ai fringe benefit riconosciuti nello scorso anno e richiamata dalla circolare n. 35/E 2024. Rientrano nel perimetro della norma anche le utenze domestiche intestate al condominio, comprese quelle idriche o di riscaldamento, ripartite fra i condomini e in relazione alla quota rimasta a carico del lavoratore o quelle che, in caso di affitto, sono intestate al proprietario dell'immobile ma che vengono riaddebitate analiticamente al lavoratore (o al coniuge e a familiari) sulla base di quanto previsto dal contratto.
- **rimborso spese per i familiari per servizi di educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (rette d'iscrizione ad istituti scolastici riconosciuti dalla scuola materna ai master post laurea; mense scolastiche; abbonamento ai mezzi pubblici o per i servizi di scuolabus; testi e libri scolastici e universitari; corsi di lingua in Italia o all'estero);
- **rimborso spese per iscrizione ad asili nido** (fino ad un massimo pari alla differenza tra la retta annuale ed eventuale bonus erogato dall'INPS e fino a un tetto massimo INPS + rimborso di 2000,00 €);

Le parti concordano inoltre che l'Azienda predisporrà apposita procedura sul portale del dipendente che permetterà ai dipendenti interessati e che ne hanno diritto di presentare la domanda per ottenere il suddetto contributo, con le seguenti modalità:

- scelta del/dei rimborsi al/ai quale/i si ha diritto (e scelta delle utenze per la quale richiede il rimborso);
- invio della documentazione richiesta in base alla domanda:
 1. **Per il rimborso utenze:** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo sostenimento delle spese e l'intestazione delle stesse al dipendente stesso, al coniuge o al familiare convivente;
 2. **Per il rimborso spese scolastiche:** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico genitoriale (art. 12 del Tuir; “figli legittimi, naturali, adottivi e affidati”) e la circostanza che le stesse spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso da parte dell'altro genitore presso lo stesso o altro datore di lavoro;
 3. **Per il rimborso delle rette degli asili nido:** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico genitoriale (art. 12 del Tuir; “figli legittimi, naturali, adottivi e affidati”) e la circostanza che le stesse spese non siano già state oggetto di rimborso INPS e che lo stesso non sia già stato oggetto di richiesta di rimborso da parte dell'altro genitore presso lo stesso o altro datore di lavoro. In tal caso si renderà necessario implementare la domanda con: certificato di iscrizione all'asilo nido, ricevute delle rette pagate e ricevute dei rimborsi INPS a partire dal 1.1.2024.

La gerarchia dei rimborsi welfare erogati per il 2024, in caso di scelta multipla e per ragioni di praticità, sarà nell'ordine:

1. Rimborso utenze
2. Rimborso spese scolastiche
3. Rimborso rette asili nido

La quota del rimborso spese spettante pro-capite, determinata suddividendo il totale a disposizione per il numero dei richiedenti, non sarà cumulabile (in caso di scelta multipla) e non potrà in alcun caso essere superiore alle spese sostenute, così come autocertificate.

Le suddette quote economiche welfare riconosciute al dipendente non sono soggette a tassazione nei limiti di cui al sopra citato l'articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - 1000€ elevabili a 2000€ pro capite per chi ha figli a carico), verranno indicate nella Certificazione Unica relativa all'anno d'imposta 2024 ai fini della corretta determinazione dei limiti di detraibilità nel rispetto della normativa vigente e saranno erogate con il cedolino stipendiale di dicembre 2024.

Le spese rimborsate tramite il welfare integrativo aziendale non potranno essere detratte nella dichiarazione dei redditi. In caso di rimborso parziale il dipendente potrà detrarre solo la parte di spesa che è effettivamente rimasta a suo carico.

Alessandria, li 22.10.2024

PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Vercellino – firmato in originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Michele Colasanto – firmato in originale

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Sara Marchisio – firmato in originale

IL DIRETTORE

SS.CC. DSPO

Dr. Simone Porretto – firmato in originale

IL DIRETTORE

S.C. PERSONALE

Dr.ssa Antonella Bogliolo – firmato in originale

PARTE SINDACALE (sigla e firma)

rappresentanti delle sigle:

AAROI EMAC – firmato in originale

NUOVA ASCOTI – firmato in originale

SIVEMP-FVM – firmato in originale

FASSID-SINAFO – firmato in originale

FP CGIL – firmato in originale

CIMO-FESMED – firmato in originale

ANAAO ASSOMED – firmato in originale